
CAPITOLATO SPECIALE

PER

L’AFFIDAMENTO DELLA
GESTIONE INTEGRATA DELLE DISCARICHE PROVINCIALI
PER RIFIUTI URBANI ED ASSIMILABILI
ESAURITE O CHIUSE

INDICE

Art. 1	Definizioni
Art. 2	Oggetto dell'appalto
Art. 3	Responsabilità
Art. 4	Descrizione della prestazione e condizioni di espletamento delle attività
Art. 5	Cantiere aziendale, responsabile tecnico e domicilio legale
Art. 6	Personale
Art. 7	Consegna delle discariche, dei mezzi e delle attrezzature
Art. 8	Gestione mezzi, attrezzature e impianti
Art. 9	Oneri a carico dell'appaltatore
Art. 10	Registro di carico e scarico dei rifiuti
Art. 11	Accesso alla discarica
Art. 12	Prelievo dei rifiuti dalle stazioni di trasferimento
Art. 13	Trasporto dei rifiuti dalle stazioni di trasferimento alle discariche
Art. 14	Conferimento dei rifiuti alle discariche
Art. 15	Obblighi a carico dell'appaltatore e della stazione appaltante
Art. 16	Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi
Art. 17	Documenti che fanno parte del contratto
Art. 18	Durata del contratto
Art. 19	Importo del contratto
Art. 20	Direttore dell'esecuzione del contratto
Art. 21	Avvio dell'esecuzione del contratto
Art. 22	Sospensione dell'esecuzione del contratto
Art. 23	Modifica del contratto durante il periodo di validità
Art. 24	Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore
Art. 25	Modalità di pagamento e fatturazione del compenso
Art. 26	Controlli sull'esecuzione del contratto
Art. 27	Vicende soggettive dell'appaltatore
Art. 28	Cessione dei crediti derivanti dal contratto
Art. 29	Subappalto
Art. 30	Tutela dei lavoratori
Art. 31	Condizioni economico-normative da applicare al personale dipendente ed ai soci lavoratori impiegati nell'appalto
Art. 32	Imposizione di manodopera in caso di cambio appalto
Art. 33	Sicurezza
Art. 34	Elezione di domicilio dell'appaltatore
Art. 35	Tutela della riservatezza e trattamento dei dati

- Art. 36 Cauzione definitiva
- Art. 37 Obblighi assicurativi
- Art. 38 Penali
- Art. 39 Risoluzione del contratto per inadempimento
- Art. 40 Carattere di servizio essenziale dell'appalto
- Art. 41 Forza maggiore
- Art. 42 Clausole di risoluzione espressa
- Art. 43 Recesso
- Art. 44 Definizione delle controversie
- Art. 45 Tracciabilità dei flussi finanziari
- Art. 46 Spese contrattuali
- Art. 47 Disposizioni anticorruzione
- Art. 48 Norma di chiusura

Art. 1 Definizioni

Fatte salve le definizioni e la classificazione dei rifiuti di cui agli artt. 183 e 184 del decreto legislativo 03 aprile 2006, n. 152 e ss mm, nonché ai relativi decreti attuativi in vigore, si assumono le definizioni e classificazioni come di seguito specificate, per migliore lettura del presente capitolato, a titolo meramente esemplificativo:

TULP: testo unico leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl.

PSC: Piano di Sorveglianza e Controllo di cui all'Autorizzazione Integrata Ambientale della discarica;

PMC: Piano di Monitoraggio e Controllo di cui all'Autorizzazione Integrata Ambientale della discarica;

rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;

rifiuto pericoloso: rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte IV del decreto legislativo n. 152/2006 (a titolo puramente esemplificativo pile, farmaci, contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F", batterie per auto, e altri prodotti potenzialmente pericolosi di impiego domestico). I rifiuti pericolosi non possono essere conferiti nelle discariche provinciali;

rifiuto organico: rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti dai nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato. Non possono essere conferiti in discarica tout court ma se presenti in altre tipologie di rifiuto nei limiti ammessi dal decreto legislativo 36/2003 e DPP 14-44/2005;

produttore di rifiuti: il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione dei rifiuti;

detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;

intermediario: qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti;

trattamento: operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;

smaltimento: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione che ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o energia;

rifiuto biostabilizzato: rifiuto ottenuto dal trattamento biologico aerobico o anaerobico dei rifiuti indifferenziati, nel rispetto di apposite norme tecniche, da adottarsi a cura dello Stato, finalizzate a definirne i contenuti e gli usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità;

spazzamento delle strade (CER 200303) modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazioni di pulizia delle strade, aree pubbliche ed aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza al transito;

rifiuti urbani:

- a) rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità;
- c) rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazione, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e);

rifiuti speciali:

- a) rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 cc;

- b) rifiuto derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo fermo quanto disposto dall'art. 184bis del d.lgs. 152/2006 (def. di sottoprodotto);
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da lavorazione commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti da attività di recupero o smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

Art. 2 – Oggetto dell'appalto

1. L'appalto ha per oggetto il servizio di:

- gestione integrata delle discariche provinciali per rifiuti urbani ed assimilabili esaurite o chiuse,
- trasporto dei rifiuti CER 200301 e CER 200307 dalle stazioni di trasferimento periferiche (elencate per ogni lotto nell'allegato 1) verso le discariche in loc. Lavini a Rovereto o in loc. Ischia Podetti a Trento, come indicato nell'allegato 1.

2. L'Appaltatore si identifica a tutti gli effetti GESTORE degli impianti di discarica ad esso aggiudicati e dovrà conseguentemente curare il servizio di gestione, custodia, manutenzione e controllo degli impianti eseguendo tutto quanto previsto all'art. 9 del presente capitolato, negli impianti di discarica le cui caratteristiche sono riportate negli stati di consistenza facenti parte integrante del presente capitolato, nella misura e secondo le modalità indicate nel prosieguo del capitolato.

3. Sottolineando che le discariche dove si svolgerà l'appalto non hanno conferimenti di rifiuti, per gestione dell'impianto si intende in generale la gestione della discarica come prevista dalle autorizzazioni integrate ambientali in essere, nonché la manutenzione e i controlli e verifiche di tutte le opere/impianti/macchinari annessi, le cui caratteristiche sono riportate negli stati di consistenza.

4. In particolare per gestione si intende, oltre al controllo funzionale delle apparecchiature, l'insieme delle operazioni di manutenzione ordinaria, manutenzione programmata ed eventuale manutenzione straordinaria nonché l'eventuale manutenzione a guasto, come definite nel presente capitolato o nei libretti d'uso e manutenzione delle macchine, nei Piani di Monitoraggio e Controllo e nei Piani di Sorveglianza e controllo e nel rapporto istruttorio allegato all'Autorizzazione Integrata Ambientale.

Art. 3 – Responsabilità

1. In relazione alle prestazioni oggetto di appalto l'Appaltatore è direttamente responsabile della corretta esecuzione delle operazioni di cui all'art. 9 del presente capitolato da eseguire nelle modalità previste dalle Autorizzazioni integrate ambientali (e relativo rapporto istruttorio) relative alla gestione degli impianti di discarica. L'elenco delle autorizzazioni in essere è riportato in allegato al presente capitolato. L'Appaltatore è parimenti responsabile di tutto il materiale avuto in consegna e della disciplina dei propri dipendenti.

2. L'Appaltatore solleva la Stazione Appaltante da ogni richiesta di danno, indennizzo, sanzione o citazione in giudizio per tutte le attività connesse con la conduzione del sito di discarica assunto in appalto, relativamente alla corretta esecuzione delle operazioni di cui agli art. 9 e art. 10;

3. L'Appaltatore è obbligato a sottoscrivere apposite assicurazioni, così come descritte al successivo art. 34.

4. Per l'espletamento della conduzione delle discariche assunte in appalto l'Appaltatore deve organizzare il proprio lavoro in piena autonomia in modo da garantire il rispetto delle Autorizzazioni Integrate Ambientali, dei relativi Piani di Monitoraggio e Controllo e Piani di Sorveglianza e Controllo;

5. L'Appaltatore dovrà garantire il rispetto nello svolgimento delle proprie attività delle norme vigenti relative all'ambiente, alla sicurezza dei luoghi di lavoro e alla salute pubblica.

6. L'Appaltatore dovrà impiegare esclusivamente personale appositamente formato per operare nei luoghi oggetto dell'appalto, con particolare attenzione a quanto riguarda l'accesso a luoghi confinati e a siti con presenza di gas potenzialmente infiammabili e/o tossici per la salute umana.

7. L'Appaltatore ha l'obbligo di segnalare immediatamente la Stazione Appaltante tutte quelle circostanze e fatti che, rilevati nell'espletamento del suo compito, possano pregiudicare il regolare svolgimento dei servizi.

8. L'Appaltatore è direttamente responsabile di tutti i danni arrecati a persone o cose nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto da mezzi, attrezzature (anche se di proprietà della Stazione Appaltante, qualora utilizzate nel servizio) o dal personale impiegato nell'espletamento del servizio e si obbliga a ritenere indenne la Stazione Appaltante da qualsiasi azione che possa essere intentata da terzi in dipendenza della gestione ed esecuzione dei servizi in appalto.

9. Resta esclusa qualsiasi responsabilità solidale della Stazione Appaltante per danni causati dall'Appaltatore nel corso del servizio.

10. Visto l'articolo 102 quinquies del Testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti (dPGP 26 gennaio 1987, 1-41/Leg) il gestore si farà carico dell'Autorizzazione Integrata Ambientale attivando entro 30 giorni dall'affidamento del Servizio la procedura di voltura delle autorizzazioni in essere per la gestione delle discariche provinciali. L'Appaltatore potrà avvalersi di specifica delega di funzioni in campo ambientale per gli aspetti di responsabilità connesse alla titolarità dell'AIA.

11. L'Appaltatore non potrà procedere a richiedere modifiche/integrazioni delle Autorizzazioni integrate ambientali senza il preventivo assenso della Stazione Appaltante.

12. In ogni caso l'appaltatore è tenuto a conformarsi a tutte le modifiche normative che dovessero intervenire nel corso del contratto, salvo eventuale rimborso degli eventuali oneri aggiuntivi.

Art. 4 – Descrizione della prestazione e condizioni di espletamento delle attività

1. La prestazione di cui all'art. 1 avrà esecuzione presso le discariche e nelle stazioni di trasferimento dei rifiuti elencate nel documento "SUDDIVISIONE IN LOTTI", a seconda del lotto di riferimento.

2. L'Appaltatore dovrà garantire le seguenti attività:

a) gestione degli impianti di discarica conformemente alle autorizzazioni integrate ambientali in essere;

b) servizio di prelevamento di rifiuto allo stato solido non pericoloso (rifiuti urbani codice CER 20 03 01 e CER 20 03 07 ai sensi del D.Lgs 03.04.2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni) conferito alle stazioni di trasferimento periferiche elencate in allegato e successivo trasporto e conferimento presso gli impianti di discarica ubicati in loc. Ischia Podetti a Trento o in loc. Lavini di Rovereto. Ai sensi dell'art. 102 quinquies del TULP, l'impianto di destino dei rifiuti potrà essere di volta in volta stabilito dalla Stazione Appaltante senza che l'Appaltatore possa avanzare alcuna pretesa o richiesta.

3. Per l'esecuzione del servizio di trasporto dei rifiuti dalle stazioni di trasferimento alle discariche, l'Appaltatore deve mettere a disposizione i seguenti mezzi, personale e assumersi i seguenti oneri:

a) numero sufficiente di personale e mezzi in grado di prelevare e trasportare agli impianti di cui al documento "SUDDIVISIONE IN LOTTI" il quantitativo di rifiuti ivi indicato.

b) gli automezzi dovranno essere autorizzati al trasporto dei rifiuti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali secondo categorie e classi adeguate.

c) Il formulario (fino all'entrata in funzione del nuovo sistema di gestione dei rifiuti "SISTRI") verrà compilato dal gestore della stazione di trasferimento. L'Appaltatore si impegna a restituire la quarta copia del formulario di identificazione del rifiuto, timbrata dall'impianto di smaltimento, tassativamente entro un mese dalle operazioni di trasporto del rifiuto.

Art. 5 – Cantiere aziendale, responsabile tecnico e domicilio legale

1. L'Appaltatore, a propria cura e spese, deve istituire nel centro logistico presso la discarica di riferimento del lotto il proprio cantiere aziendale, come definita nel documento "SUDDIVISIONE IN LOTTI".

2. L'Appaltatore deve comunicare alla Stazione Appaltante il nominativo del proprio Responsabile Tecnico preposto alla gestione, responsabile dei servizi di cui al presente capitolato per quanto

riguarda gli adempimenti di ordine tecnico, gli ordini di servizio, la gestione ed esecuzione di tutti i servizi ed attività comprese nel presente capitolato e per la regolare gestione del contratto; l'Appaltatore dovrà altresì comunicare alla Stazione Appaltante il nominativo del delegato ambientale responsabile delle A.I.A. di ciascuna discarica sottoposta a regime A.I.A.

3. E' inoltre obbligo dell'Appaltatore fornire uno o più numeri telefonici di reperibilità, 24 ore su 24 durante tutto l'arco dell'anno, per richiedere eventuali interventi urgenti o quant'altro necessario per garantire una regolare esecuzione/gestione del servizio.

4. La Stazione Appaltante si rivolgerà al medesimo Responsabile tecnico, per qualsiasi problematica di carattere tecnico-organizzativo, ordini di servizio, comunicazione delle necessità e per eventuali contestazioni riguardanti l'effettuazione dei servizi.

5. La Stazione Appaltante provvederà alla vigilanza ed al controllo avvalendosi del proprio personale. I controlli potranno essere fatti in qualsiasi momento e senza alcun preavviso e saranno atti ad accertare l'osservanza delle condizioni contrattuali da parte dell'Appaltatore.

6. Tutte le comunicazioni inerenti ai servizi disciplinati dal presente capitolato saranno indirizzate all'Appaltatore.

Art. 6 – Personale

1. L'Appaltatore, per la gestione delle discariche del lotto prescelto, deve garantire minimo la presenza di almeno 4 (quattro) unità lavorative:

- n. 1 responsabile tecnico laureato. E' previsto un impegno part-time, vista l'assenza di flussi di rifiuti in ingresso;
- n. 1 addetti alla tenuta dei registri di carico e scarico e delle procedure di carattere tecnico o amministrativo necessarie per la completa e responsabile gestione del servizio. Tale addetto deve essere diplomato e possedere conoscenza specifica delle normative in materia di rifiuti, nonché adeguate conoscenze e capacità operative nel settore informatico. E' previsto un impegno part-time, vista l'assenza di flussi di rifiuti in ingresso alle discariche;
- n. 2 operai: addetti ai servizi organizzativi, alla gestione del verde, alla pulizia e manutenzione ambientale, ecc.. I carichi di lavoro INDICATIVI previsti nei due lotti sono i seguenti:
 - Lotto EST: 3 giorni/settimana;
 - Lotto OVEST: 5 giorni/settimana;
- n. 1 delegato ambientale (che può essere lo stesso responsabile tecnico) che assume le responsabilità previste dall'Autorizzazione Integrata Ambientale.

2. Il personale deve essere idoneo a garantire la regolare esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato e adeguatamente formato e preparato, anche con specifici corsi di formazione e aggiornamento in relazione ai servizi svolti.

3. L'Appaltatore è tenuto all'osservanza dei contratti di lavoro e di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, comprese quelle emanate nel corso dell'appalto.

4. L'Appaltatore ha l'obbligo di osservare e far osservare ai propri dipendenti le disposizioni di legge ed i regolamenti in vigore o emanati nel corso del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali, con particolare riferimento a quelle riguardanti la sicurezza, l'igiene, la salute pubblica e il decoro, aventi rapporto diretto con i servizi oggetto dell'appalto.

5. L'Appaltatore, in ottemperanza a quanto prescritto nel Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, è obbligato a fornire ai dipendenti, oltre all'abbigliamento adeguato e ai D.P.I., i tesserini di riconoscimento, da indossare durante lo svolgimento del servizio. L'Appaltatore è inoltre tenuto a fornire al proprio personale idonea formazione, onde garantire il rispetto delle prescrizioni specifiche connesse al servizio che viene affidato.

6. Il personale dell'Appaltatore dovrà mantenere un corretto comportamento verso gli utenti e comportarsi in modo tale da evitare danni verso terzi, alle persone, cose ed animali.

7. L'Appaltatore si impegna, in caso debba effettuare ulteriori assunzioni (anche in sostituzione del personale di cui sopra) ad assumere prioritariamente il personale di pari qualifica che ha operato con la ditta che ha svolto in precedenza il servizio oggetto del presente capitolato, secondo criteri da concordare con le Organizzazioni Sindacali.

8. L'Appaltatore dovrà comunicare all'inizio di ogni anno contrattuale alla Stazione Appaltante:
- l'elenco nominativo del personale impiegato, compresi i quadri tecnici, ed ogni variazione dello stesso;
 - le mansioni di ciascuna persona in servizio;
9. Il personale ha l'obbligo di collaborare con tutti coloro che, muniti di regolare autorizzazione, durante l'orario di apertura, accedono all'impianto. Il medesimo personale dovrà essere coordinato dal Responsabile Tecnico e comunicato dalla ditta contraente. Si intendono compresi tutti gli oneri previdenziali, assistenziali, assicurativi, ecc. inerenti il personale.
10. La Stazione appaltante si riserva di poter controllare l'effettiva presenza del personale dell'appaltatore presso i siti di discarica disponendo anche eventuali appositi orologi marcatempo.

Art. 7 – Consegna delle discariche, dei mezzi e delle attrezzature

1. Le attrezzature, impianti e infrastrutture di proprietà della Provincia vengono messi a disposizione all'Appaltatore secondo quanto disciplinato dal presente capitolato per le prestazioni oggetto del contratto, così come elencati nello stato di consistenza.
2. L'Appaltatore è tenuta alla gestione ordinaria e straordinaria di tutte le attrezzature, degli immobili e degli impianti consegnati, compresa la custodia, il controllo, la vigilanza e la pulizia.
3. L'Appaltatore deve fornire ed utilizzare tutte le ulteriori attrezzature, mezzi ed automezzi necessari per il completo e corretto svolgimento del servizio, senza che il medesimo possa vantare o pretendere alcun ulteriore e/o maggiore corrispettivo rispetto a quello offerto in gara e contrattualmente convenuto.
4. I mezzi e le attrezzature di proprietà dell'Appaltatore dovranno essere in possesso di tutte le autorizzazioni omologazioni o certificazioni previste dalla normativa vigente, in perfetto stato di efficienza, pulizia, disinfezione e decoro e dovranno essere sottoposti periodicamente alle necessarie manutenzioni.
5. La Stazione Appaltante, prima dell'avvio del servizio, effettuerà una verifica dei mezzi e delle attrezzature, al fine di accertarne la piena disponibilità da parte della ditta contraente ed il corretto funzionamento. La ditta contraente sarà tenuta ad adeguarsi alle prescrizioni eventualmente formulate dalla Stazione Appaltante. Il mancato adeguamento entro il termine fissato dalla Stazione Appaltante alle prescrizioni formulate potrà comportare la risoluzione del contratto con relative conseguenze in termini di responsabilità per danni.
6. Tutti i mezzi, automezzi, attrezzature, impianti e infrastrutture devono essere sempre pronti per il loro utilizzo con il relativo operatore.
7. In caso di necessità, rispetto al parco automezzi, di mezzi d'opera e/o operativi e attrezzature destinati all'espletamento dei servizi, anche se di proprietà della Stazione Appaltante, è obbligo dell'Appaltatore l'immediata sostituzione per guasti o altri motivi, se del caso anche attraverso nolo a freddo.

Art. 8 – Gestione mezzi, attrezzature e impianti

1. La gestione dei mezzi, automezzi, macchine operatrici, attrezzature, impianti, beni mobili ed immobili della discarica, è a totale carico e responsabilità dell'Appaltatore che, pertanto, è obbligata e si impegna al rispetto delle seguenti condizioni:
 - provvedere a tutte le spese di acquisto, sostituzione, ammortamento, funzionamento degli automezzi, mezzi e attrezzature anche se integrativi e/o sostitutivi, impiegati nell'esecuzione contrattuale; sostenere tutte le medesime spese relativamente alle attrezzature di proprietà della PAT cedute in uso alla ditta contraente e in conformità del presente capitolato;
 - garantire il loro decoro, la periodica pulizia e il lavaggio;
 - conservare ed usare i mezzi, attrezzature, impianti, beni mobili e immobili e tutto ciò che fa parte del compendio della discarica nel rispetto di tutte le norme e prescrizioni di corretto uso e utilizzazione, nonché di quelle inerenti la manutenzione programmata, come minimamente risultante anche dalle istruzioni e manuali d'uso e manutenzione;
 - destinare all'uso degli automezzi autisti e/o operatori dotati di idonea patente di guida ed obbligatoriamente assicurati contro gli infortuni sul lavoro;
 - utilizzare i mezzi concessi in uso esclusivamente per l'espletamento del servizio derivante dal presente appalto;

Art. 9 – Oneri a carico dell'appaltatore

1. Premesso che le operazioni da effettuarsi presso ciascuna discarica sono contenute nelle A.I.A e nei documenti ad esse allegati (P.M.C. – P.S.C. – rapporto istruttorio), si elencano al comma 3 i principali oneri a titolo esemplificativo ma non esaustivo.

2. L'Appaltatore è tenuto a rispettare tutte le norme di legge ed i regolamenti che concernono i servizi di contratto, nonché al rispetto delle norme vigenti per la tutela e la sicurezza degli ambienti di lavoro.

3. Oltre a quanto previsto in altri punti nel presente capitolato, l'Appaltatore dovrà provvedere, senza alcun compenso ulteriore, all'esecuzione delle seguenti prestazioni per l'impianto discarica:

- 1) sorveglianza periodica dell'intero impianto di discarica rendicontando per eventuali anomalie;
- 2) controllo dei mezzi per il trasporto del percolato in entrata e in uscita alla discarica e verifica che gli stessi siano sistematicamente sottoposti a pesatura e registrazione;
- 3) tenuta giornaliera dei registri di carico e scarico dei rifiuti e loro compilazione e tutte le registrazioni e gli adempimenti previsti dal sistema SISTRI (qualora in vigore), come da disposizioni e da normativa vigente. I dati dovranno essere inseriti in un apposito software messo a disposizione dal Committente. Le spese di acquisto e vidimazione dei formulari sono a carico dell'Appaltatore;
- 4) tenuta di un registro giornaliero di esercizio ("registro giornale") ove vanno cronologicamente riportati tutti gli eventi, le operazioni e controlli svolti in discarica. La registrazione dovrà riguardare l'oggetto dell'intervento o dell'accadimento, la data e l'ora, le persone o gli addetti presenti. Il registro giornale dovrà contenere anche la registrazione di tutti gli interventi di manutenzione, sorveglianza e controllo previsti nei Piani di Sorveglianza e Controllo (PSC) della discarica e nel Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC);
- 5) mantenimento in efficienza, mediante controllo e ripristino delle parti deteriorate o danneggiate della recinzione che delimita l'area di discarica e dei cancelli di accesso;
- 6) mantenimento in efficienza di tutta la cartellonistica presente nell'impianto, compreso la sostituzione e fornitura dei cartelli danneggiati; i cartelli deteriorati per vetustà o deperimento o per adeguamento normativo o modifica dei dati riportati saranno anch'essi sostituiti dall'Appaltatore ivi compreso il cartello all'ingresso della discarica che dovrà essere aggiornato entro 30 giorni dalla consegna del servizio;
- 7) gestione e manutenzione ordinaria dell'impianto di pesatura, comprese le apparecchiature ad esso collegate, inclusa la verifica metrica periodica;
- 8) garantire la presenza in discarica di un volume di materiale di ricoprimento idoneo per fronteggiare eventuali incendi della massa di rifiuto;
- 9) effettuare i trattamenti di sanificazione, disinfezione e derattizzazione dell'intero bacino di stoccaggio, compresi i trattamenti contro il proliferare della "zanzara tigre";
- 10) pulizia dell'intera area della discarica, compresa la viabilità interna, le zone a verde, nonché tutti gli immobili e/o manufatti ivi compresi eventuali canalizzazioni delle acque bianche. E' previsto uno sfalcio delle aree verdi almeno due volte all'anno (indicativamente a giugno e settembre);
- 11) sgombero della neve con spargimento sale secondo necessità, sgombero di qualsiasi materiale insistente sui piazzali e/o viabilità dell'intero compendio della discarica ed eventualmente della strada di accesso;
- 12) manutenzione della viabilità interna dotata di pavimentazione in asfalto o in macadam, compreso il ripristino ed eliminazione di buche o piccoli avvallamenti (l'eventuale ripristino totale degli asfalti sarà invece a carico della Stazione Appaltante). Manutenzione trimestrale degli eventuali sistemi di bagnatura della viabilità;
- 13) conservazione, manutenzione e riparazione dei teli impermeabili in PE di copertura dei cumuli di rifiuti nonché dei relativi canali di sgrondo dell'acqua meteorica e di convogliamento della stessa, impedendo il deposito di eventuali materiali all'interno dei canali;
- 14) conservazione, manutenzione e riparazione delle reti antivento poste sui cumuli di rifiuti;
- 15) mantenimento in perfetta efficienza e manutenzione ordinaria e straordinaria dei sistemi di captazione e collettamento del percolato e del biogas dell'intera discarica, compresa

- eventuale disotturazione, al bisogno, delle tubazioni e verifica ogni 4 mesi dell'intera rete per l'eliminazione di accumuli di condensa. E' a carico della ditta contraente lo spostamento, disconnessione e riconnessione dei tubi esistenti di collettamento del biogas in funzione delle esigenze di copertura dei settori di scarica o di eventuali lavori che potranno essere eseguiti dalla Stazione Appaltante;
- 16) controllo quotidiano del regolare funzionamento della torcia di combustione. Controllo dei parametri di processo, tempestiva segnalazione alla Stazione Appaltante di eventuali guasti e/o malfunzionamenti, effettuazione degli interventi di riparazione/manutenzione sostituzione pezzi danneggiati da parte di ditta specializzata. E' richiesto un intervento di manutenzione alla torcia almeno ogni mese. Sulle scariche non soggette ad autorizzazione AIA è invece sufficiente una manutenzione ogni due mesi;
 - 17) sono a carico dell'Appaltatore, secondo le medesime modalità, anche gli oneri riguardanti lo smaltimento delle acque recuperate durante le analisi periodiche sulle acque dei piezometri (qualora la norma lo preveda) e per lo spurgo di eventuali fosse settiche a presidio dell'impianto fognario degli uffici o di eventuali fosse a tenuta;
 - 18) costante controllo e verifica del funzionamento delle apparecchiature relative agli impianti di raccolta del percolato (quadri elettrici, sistema di allarme, pompe, con la tempestiva messa a disposizione in opera di pompa sostitutiva in caso di guasto) e dei livelli nelle vasche di deposito del percolato (lettura almeno giornaliera del livello e dei contatori volumetrici), verifica giornaliera dell'eventuale presenza di percolato o liquami nelle camerette di manovra, garantendo il continuo telecontrollo;
 - 19) costante controllo e manutenzione ordinaria dei pozzi e delle vasche di accumulo e stoccaggio provvisorio del percolato. Per la scarica in loc. Maza è previsto anche il controllo costante della vasca di raccolta delle acque inviate al percolatodotto, posta presso l'area della ex cabina elettrica a sud del primo lotto di scarica.
 - 20) effettuazione degli interventi di ispezione televisiva della rete di captazione dei percolati come da prescrizioni e frequenza precisate in A.I.A.;
 - 21) effettuazione dei controlli relativi alle emissioni in atmosfera di cui alle linee guida provinciali (screening superficiale tramite FID, campionamento ed analisi tramite campionatori passivi a diffusione, analisi annuale del gas)
 - 22) effettuazione di prelievi e campionamenti per le successive analisi di laboratorio di campioni di percolato e delle acque sotterranee e superficiali, come da prescrizioni e frequenza precisate in A.I.A. (per il percolato, analisi trimestrali per la verifica dell'ammissibilità allo smaltimento). Effettuazione delle analisi e trasmissione degli esiti alla Stazione Appaltante;
 - 23) manutenzione dei sensori di livello delle acque di falda e del sistema di trasmissione dei dati;
 - 24) manutenzione e eventuale riparazione/sostituzione dei sistemi di videosorveglianza;
 - 25) manutenzione e eventuale riparazione/sostituzione delle stazioni meteo presenti nel sedime delle discariche;
 - 26) effettuazione delle manutenzioni, tarature, verifiche e controlli della strumentazione antincendio presente in discarica;
 - 27) assistenza all'effettuazione di tutte le verifiche, analisi ed accertamenti previsti dal piano di sorveglianza e controllo di cui al D.Lgs. 13.01.2003 n. 36;
 - 28) manutenzione ordinaria e straordinaria e controllo del funzionamento di tutte le componenti dell'impianto elettrico, di illuminazione, compreso le verifiche periodiche degli impianti di messa a terra;
 - 29) manutenzione ordinaria e straordinaria e controllo del funzionamento di tutte le pompe presenti in discarica, secondo quanto previsto dal Piano di Monitoraggio e Controllo;
 - 30) verifica settimanale di eventuali accumuli di acqua nelle camerette di estrazione del percolato ed asporto della stessa, qualora presente;
 - 31) collaborazione con le ditte incaricate del prelievo e trasporto del percolato;
 - 32) redazione, ove prescritto, di specifici piani di sicurezza di gestione e manutenzione degli impianti e delle interferenze con altre lavorazioni o realizzazioni.

- 33) effettuazione del rilievo topografico annuale dell'intera discarica, con indicazione dei volumi residui rispetto alle autorizzazioni;
- 34) predisposizione di tutti i dati da consegnare al Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali entro il 28 febbraio di ogni anno, come previsto dalle autorizzazioni integrate ambientali. I dati dovranno essere trasmessi al Committente entro il 10 febbraio;
- 35) informare tempestivamente la Stazione Appaltante in caso di anomalie o guasti riscontrati nelle discariche.

4. Le spese derivanti dai contratti di utenza elettrica e forza motrice, spese telefoniche, trasporto e smaltimento del percolato di discarica, sono a carico della Stazione Appaltante. La manutenzione straordinaria degli impianti relativi alle utenze appena citate fa capo all'Appaltatore.

5. L'Appaltatore dovrà eseguire le prestazioni richieste per il rispetto delle prescrizioni dell'AIA e del Piano di Monitoraggio e Controllo tenendo conto di quanto già eseguito dalla Stazione Appaltante prima della stipulazione del presente contratto (vista la non corrispondenza temporale tra gli adempimenti e la durata contrattuale).

Art. 10 – Registro di carico e scarico dei rifiuti

1. E' a carico dell'Appaltatore, da effettuare presso l'Ufficio situato all'entrata del compendio della discarica:

- la pesatura e registrazione di tutti i rifiuti in uscita dalla discarica, ivi compresi i rifiuti dipendenti e/o connessi con le operazioni di manutenzione e/o gestione;
- la fornitura e compilazione dei formulari di identificazione del rifiuto per i rifiuti in uscita dalla discarica;

2. L'Appaltatore è responsabile unico per tutti gli adempimenti prescritti ai fini sopra citati e, quale titolare dell'autorizzazione degli impianti, dovrà fornire e vidimare i registri di carico e intestati al medesimo.

3. L'Appaltatore dovrà, senza alcun ulteriore compenso, provvedere al caricamento dei dati su appositi software dedicati che verranno messi a disposizione dalla Stazione Appaltante

Art. 11 – Accesso alla discarica

1. Il sito di discarica è interamente recintato e l'accesso è regolamentato e consentito solamente a persone e mezzi autorizzati dalla Stazione Appaltante.

2. All'ingresso della discarica deve essere affisso apposito cartello con le seguenti informazioni:

- nome e categoria della discarica;
- nome del proprietario e del gestore;
- dati dell'autorizzazione;
- orari di apertura e recapito telefonico.

3. Normalmente i cancelli della discarica devono rimanere chiusi.

Art. 12 – Prelievo dei rifiuti dalle stazioni di trasferimento

1. Il prelievo sarà effettuato nei giorni compresi tra il lunedì ed il sabato di ogni settimana.

2. In caso di eventi eccezionali dovuti a causa di forza maggiore o a imposizioni e restrizioni impartite da organi di controllo o Enti istituzionali (limitazioni al traffico da e per la discarica, attività interne alla discarica ecc.) la Stazione Appaltante potrà imporre giorni e orari di carico diversi da quelli indicati precedentemente senza che per questo la Ditta aggiudicataria possa pretendere maggiori compensi o indennizzi di alcun genere.

3. Per opportuna chiarezza e per meglio definire il carico di lavoro mensile di trasporti di rifiuti è riportata nel documento "SUDDIVISIONE IN LOTTI" una tabella con le quantità di rifiuti prodotte mensilmente nell'anno 2014 per i vari bacini di raccolta; tale tabella non può considerarsi in alcun modo vincolante ma riveste unicamente carattere esemplificativo nei riguardi del carico di lavoro.

Art. 13 – Trasporto dei rifiuti dalle stazioni di trasferimento alle discariche

1. L'Appaltatore si impegna a trasportare i rifiuti agli impianti di discarica di destino mediante idonei automezzi. Il trasportatore è responsabile della regolarità ad ogni effetto degli automezzi utilizzati per il trasporto dovrà inoltre garantire il pronto recupero del refluo che per qualunque motivo dovesse essere sparso lungo il tragitto o nelle fasi di carico e scarico. Il trasporto dovrà avvenire

mediante container chiusi e stagni o comunque mezzi idonei, che dovranno essere messi a disposizione dall'Appaltatore in numero adeguato, tenendo conto dell'andamento stagionale della quantità di rifiuti da trasportare e dell'esigenza di ridurre al minimo i trasporti, e sono intesi come inclusi nel prezzo offerto.

Art. 14 - Conferimento dei rifiuti alle discariche

1. L'impianto di destinazione dei rifiuti sarà indicato dalla stazione appaltante, a seguito di propria insindacabile valutazione, senza che per questo l'Appaltatore possa pretendere maggiori compensi o indennizzi di alcun genere. Sarà cura dell'Appaltatore concordare con i gestori degli impianti di destino, le modalità e i tempi di conferimento dei rifiuti. Gli impianti di destino possibili saranno due: presso la discarica in loc. Ischia Podetti di Trento e presso la discarica in loc. Lavini di Rovereto.

2. In caso di variazione del percorso indicato per ciascun bacino di raccolta alla tabella di cui al documento "SUDDIVISIONE IN LOTTI", sarà riconosciuto, se ricorre, un maggior compenso in ragione della maggior distanza chilometrica (valutata in andata e ritorno) applicando la tariffa di 0,10 €/km ton); che sarà sottoposta ad adeguamento come previsto all'art. 19, comma 4, del presente CSA nel caso di rinnovo del contratto.

Art. 15 - Obblighi a carico dell'appaltatore e della stazione appaltante

1. L'Appaltatore, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto e al presente capitolato .

2. La stipulazione del contratto da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione delle prestazioni richieste.

3. La stipulazione del contratto da parte dell'Appaltatore equivale altresì a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.

4. L'Appaltatore dovrà adottare tutti i provvedimenti necessari o utili per offrire la migliore prestazione. A titolo esemplificativo e non esaustivo, l'appaltatore dovrà:

(A) adempiere puntualmente alle disposizioni del presente capitolato;

(B) richiedere ed ottenere alle autorità competenti le Autorizzazioni necessarie per la prestazione di tutti i servizi richiesti dal capitolato;

(C) prestare il servizio nel rispetto degli adempimenti prescritti dalle norme in vigore;

(D) Entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto e, comunque, prima dell'inizio dei servizi l'Appaltatore deve consegnare alla Stazione Appaltante:

(1) il DVR, corredandolo, se del caso, della valutazione dei rischi derivanti da esposizione agli agenti fisici di cui all'articolo 181 del D.Lgs n.81/2008, in particolare per le attività comportanti esposizione al rischio rumore (con riportata la fonte documentale cui si è fatto riferimento), vibrazioni, agenti chimici e campi elettromagnetici; ovvero, ove necessario in applicazione dell'art. 89 ;comma 1 lettera a) del D.Lgs n.81/2008;

(2) la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici;

(3) l'elenco del personale impiegato per la prestazione, con indicazione, per singolo dipendente, di:

(a) dati anagrafici;

(b) eventuali qualifiche (per i dipendenti qualificati nell'Albo anche le informazioni relative allo specifico profilo professionale);

(c) data di assunzione (e specificazione della data di cessazione del rapporto di lavoro nel caso di dipendenti a tempo determinato);

(d) posizione previdenziale ed assicurativa;

(4) l'elenco del personale di eventuali Subcontraenti;

(5) le polizze assicurative di garanzia previste dall'art. 34 del capitolato;

(6) le carte di circolazione dei mezzi;

(7) copia dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali dei mezzi che esercitano l'autotrasporto di rifiuti che intendono utilizzare per il servizio.

(E) trasmettere periodicamente alla Stazione Appaltante copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;

(F) comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante:

(1) ogni variazione degli elenchi di cui all'art.4.(D)(3) e (D)(4);

(2) ogni variazione delle autorizzazioni necessarie per lo svolgimento del servizio, con particolare riferimento all'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori. In particolare l'Appaltatore si obbliga a dare immediata comunicazione della sospensione o della revoca delle autorizzazioni anzidette da parte delle autorità competenti. Verificandosi tale evenienza la Stazione Appaltante avrà facoltà di recesso immediato dal contratto senza diritto dell'Appaltatore ad alcun indennizzo, e salva in ogni caso l'eventuale responsabilità dell'Appaltatore stesso;

(G) verificare, controllare ed autorizzare ogni attività di fornitura e prestazione di servizi da parte di subcontraenti, dando evidenza dei controlli tecnici ed amministrativi effettuati;

(H) allestire e gestire le attività in conformità al contratto ed alle norme in vigore;

(I) collaborare con il committente per la tempestiva e corretta contabilizzazione del servizio;

(J) redigere rapporti mensili dei servizi prestati indicando:

(1) i trasporti eseguiti riferiti ai mezzi impiegati ed agli impianti di destinazione;

(2) eventuali servizi svolti in "Economia".

(L) dotarsi di una casella di posta elettronica certificata – PEC -.(“Posta certificata”)

Art. 16 - Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:

a. la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 “Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012”;

b. il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, per quanto applicabile;

c. il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e il Regolamento di esecuzione contenuto nel D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabile;

d. il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;

e. la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 “Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento” e il D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. “Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23”, per quanto applicabili;

f. la legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;

g. il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;

h. la legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;

i. le norme del codice civile;

l. il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”.

m. il decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987 n. 1-41 leg.;

n. la legge provinciale 14 aprile 1998 n. 5;

o. il Piano Provinciale di Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani approvato con deliberazione Giunta Provinciale n. 5404 dd. 30 aprile 1993 e relativi Aggiornamenti ed alle direttive e/o linee guida emanate dalla Giunta Provinciale di Trento e con specifico riferimento all'impianto di discarica:

p. il D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 e s.m.;

q. il decreto del Presidente della Provincia 9 giugno 2005, n. 14-44/Leg e ss.mm.

r. il D.M. 27 settembre 2010 "Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica";

s. la legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia".

2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362 -1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso.

In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del presente contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

Art. 17 - Documenti che fanno parte del contratto

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

- a.1) il presente capitolato;
- a.2) l'offerta economica dell'Appaltatore;
- a.3) l'offerta tecnica dell'Appaltatore;
- a.4) il DUVRI;

Art. 18 – Durata del contratto

1. La gestione delle discariche avrà inizio dalla data di consegna delle opere e avrà durata di anni 1 (uno).

2. Alla scadenza del contratto ed a giudizio insindacabile della Stazione Appaltante, il contratto potrà essere rinnovato per un ulteriore periodo di massimo 1 anno alle medesime condizioni.

Art. 19 - Importo del contratto

1. Il prezzo per la gestione delle discariche, alle condizioni del presente capitolato, si intende offerto dall'affidatario in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.

2. S'intendono compresi nel corrispettivo tutti gli oneri e le spese incorse dall'appaltatore per l'allestimento, il mantenimento e lo sgombero delle attività ed ogni altro onere e/o spesa comunque derivante dall'esecuzione del contratto.

3. I prezzi indicati sono fissi ed invariabili, salvo le modalità di aggiornamento annuale previsto al successivo comma 4; i prezzi devono intendersi comprensivi delle forniture di materiali, attrezzature, mezzi d'opera, noli, opere provvisoriale e manodopera nonché di ogni accorgimento tecnico e/o manufatto necessario per la migliore prestazione dei servizi in conformità ai Documenti Contrattuali.

4. In caso di rinnovo ai sensi dell'art. 18, comma 2, il listino sarà aggiornato automaticamente dalla Stazione Appaltante applicando convenzionalmente a tutte le singole voci, l'indice I.S.T.A.T. dei prezzi relativi alle famiglie di operai ed impiegati della Provincia di Trento medio dell'anno precedente.

5. I prezzi relativi al nolo di mezzi e attrezzature sono comprensivi delle prestazioni dei conducenti (muniti di dotazione personale antinfortunistica), di carburante e tutto quanto necessario per l'esercizio, la manutenzione, quote di ammortamento e di inoperosità, i pezzi di ricambio, ecc.. Il corrispettivo per l'esecuzione del servizio deriva dal prodotto del numero delle operazioni eseguite per il prezzo unitario delle corrispondenti lavorazioni. Tutte le spese e gli oneri necessari, nessuno escluso, per la corretta e completa esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato, si intendono già compresi e compensati nei prezzi unitari relativi ai vari interventi.

6. I prezzi offerti saranno vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali Varianti, di riduzione dell'entità dei Servizi o Servizi supplementari commissionati in corso d'opera.

7. In considerazione della natura del Contratto, la Stazione Appaltante riconosce che il Corrispettivo potrà variare, in aumento o diminuzione, in base alla entità ed alla tipologia di Servizi effettivamente prestati. La Stazione Appaltante rinuncia sin d'ora ad ogni pretesa di risarcimento o indennizzo nel caso in cui l'entità dei Servizi effettivamente prestati sia inferiore a quella preventivata e, di conseguenza, il Corrispettivo venga pagato in misura ridotta. I quantitativi di rifiuti da trasportare indicati nell'Allegato 1 al presente capitolato e nel "Quadro economico" non rappresentano quantità minime che la Stazione Appaltante si ritiene obbligato a garantire, e potranno cambiare senza che l'Appaltatore possa avanzare alcuna pretesa o rimborso.

8. Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del presente capitolato, si intende offerto dall'affidatario in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.

9. Gli oneri di sicurezza sono riconosciuti all'Appaltatore in unica soluzione ad inizio del Servizio.

10. Gli oneri di sicurezza propri dell'Appaltatore e/o dei Subcontraenti quali datori di lavoro rimangono a loro rispettivo carico e dovranno essere considerati nell'elaborazione dei rispettivi DVR.

Art. 20 - Direttore dell'esecuzione del contratto

1. La Stazione Appaltante prima dell'esecuzione del contratto provvederà a nominare un direttore dell'esecuzione, con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto. Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente all'impresa aggiudicataria.

Art. 21 - Avvio dell'esecuzione del contratto

1. L'Appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Stazione Appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Art. 22 – Sospensione dell'esecuzione del contratto

1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 23 – Modifica del contratto durante il periodo di validità

1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 27 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2.

Art. 24 - Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore

1. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'Appaltatore, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante.

2. Le modifiche non preventivamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione.

Art. 25 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso

1. In qualunque momento abbia inizio l'attività di gestione, alla corresponsione del prezzo d'appalto per l'espletamento della gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto, la Stazione Appaltante provvederà tramite rate di pagamento posticipate relative ai bimestri gennaio-febbraio, marzo-aprile, maggio-giugno, luglio-agosto, settembre-ottobre, novembre-dicembre o frazioni degli stessi, previa presentazione da parte dell'Appaltatore della contabilità del bimestre; al termine di ciascun bimestre l'Appaltatore potrà emettere fattura per l'importo pari allo 80 %

(ottantapercento) della rata bimestrale spettante; tale fattura sarà messa a pagamento da parte della Stazione Appaltante entro 30 giorni dal ricevimento.

2. Il funzionario addetto della Stazione Appaltante compirà i necessari accertamenti, prima della liquidazione del saldo del restante 20% della rata di pagamento, per verificare il rispetto degli obblighi contrattuali, l'effettuazione della manutenzione programmata, l'effettuazione delle analisi chimico-fisiche e biologiche, la regolare compilazione della relazione bimestrale e dello schema di manutenzione programmata. Le verifiche effettuate ed il loro esito saranno attestate con apposita relazione redatta dal Direttore dell'Ufficio Ciclo dei rifiuti e gestione dei siti contaminati e vistata dal Dirigente.

3. L'accertamento avverrà entro e non oltre i 30 giorni dalla data di presentazione della documentazione richiesta. Ad avvenuto accertamento la Stazione Appaltante emetterà apposito certificato di regolare esecuzione e comunicherà all'Appaltatore gli importi corrispondenti alla rata bimestrale e quindi dell'importo a saldo ancora da fatturare; la fattura a saldo sarà emessa contestualmente con l'emissione della fattura in acconto (80%) del bimestre immediatamente successivo e sarà posta in pagamento con la stessa tempistica della fattura di acconto.

4. Le eventuali detrazioni, penalità, ritenute, verranno applicate di norma al saldo della rata bimestrale (20 % del totale rata); se quest'ultimo non dovesse risultare sufficientemente capiente per tutte le detrazioni, penalità e ritenute, la differenza verrà applicata alla rata bimestrale successiva.

5. Alla rata bimestrale verrà applicata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) a garanzia degli obblighi relativi alle assicurazioni sociali.

6. Decorso il secondo anno contrattuale al termine di ciascun anno contrattuale successivo, la Stazione Appaltante potrà svincolare la ritenuta dello 0,50% operata relativa all'anno/i precedente/i su richiesta dell'Appaltatore, qualora non risultino situazioni assicurative e contributive pendenti.

7. Qualora, per qualsiasi motivo, nella gestione dell'impianto si rendesse opportuno l'intervento di personale della Stazione Appaltante in sostituzione a quello dell'Appaltatore, dalla rata a saldo sarà praticata una corrispondente trattenuta, che sarà calcolata in base alle vigenti tariffe relative al costo dei materiali ed al costo della manodopera previsto dal listino prezzi delle opere igienico sanitarie pubblicato dalla provincia di Trento, fatta salva l'applicazione delle penali previste dal presente CSA.

8. Nel caso in cui l'Appaltatore sia un'A.T.I., il contratto di appalto ovvero l'atto di raggruppamento devono indicare le imprese (o l'impresa) autorizzate (autorizzata) ad emettere fattura ed in quale percentuale.

9. Le modalità di pagamento esposte al comma 1 del presente articolo non sono applicabili all'ultimo bimestre contrattuale; la fattura relativa all'ultimo bimestre verrà posta in pagamento al compimento degli accertamenti disposti dalla Stazione Appaltante ai sensi del comma 2 del presente articolo.

10. In conformità all'art. 31, comma 3, della legge 9 agosto 2013, n. 98 (*Conversione, con modificazioni, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia*) in caso di ottenimento da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dalla Stazione Appaltante direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

Art. 26 – Controlli sull'esecuzione del contratto

1. La Stazione Appaltante si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'Appaltatore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.

2. La Stazione Appaltante evidenzierà le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore sarà chiamato a rispondere all'amministrazione, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere.

3. Tra i controlli possibili la stazione appaltante effettuerà verifiche sulla coerenza tra quanto eseguito dall'Appaltatore e le autorizzazioni in essere, ivi comprese eventuali controanalisi.

4. La stazione appaltante si riserva infine, ove le “non conformità” evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 27 – Fallimento e vicende soggettive dell'appaltatore

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, di cui all'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2 della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.

2. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la stazione appaltante procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

3. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.Lgs n. 50/2016.

Art. 28 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2 della legge provinciale n. 2/2016 e dall'art. 106, c. 13 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

2. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell'art. 106, c. 13 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della L. 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.

3. La Stazione appaltante non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'appaltatore intende subappaltare ai sensi dell'art. 26, comma 12, della legge provinciale n. 2/2016.

4. In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile alla stazione appaltante solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.

5. Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 4, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla stazione appaltante, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato alla stazione appaltante. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui la stazione appaltante ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione alla stazione appaltante.

Art. 29 – Subappalto

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 26 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, e dall'art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il subappalto del presente servizio è ammesso, entro il limite massimo del 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo indicato nell'offerta.

2. L'appaltatore, al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dai sopracitati art. 26 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 e art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, pena il diniego dell'autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta.

3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 6, della legge provinciale n. 2/2016, la Stazione appaltante procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite non contestata dall'appaltatore, in occasione dello stato di avanzamento di cui al precedente art. 25.

4. Gli oneri per la sicurezza concorrono a determinare l'importo dei servizi da subappaltare ai sensi dell'articolo 118 del D.Lgs. n. 163/2006.

5. Considerata la complessità degli interventi da eseguire e la non prevedibilità di talune tipologie di interventi, non si considera subappalto il ricorso ad altre imprese nei seguenti casi:

1. interventi di manutenzione straordinaria per l'esecuzione dei quali si faccia ricorso a ditte esterne, anche in considerazione di specifiche professionalità
2. pulizie dei locali
3. telecontrollo
4. sgombero neve
5. manutenzione specialistica di mezzi o attrezzature purché le precedenti attività abbiano singolarmente valore non superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o un importo non superiore a 100.000 euro.

Art. 30 – Tutela dei lavoratori

1. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

2. L'appaltatore è obbligato in solido con l'eventuale subappaltatore a corrispondere ai lavoratori del subappaltatore medesimo i trattamenti retributivi e i connessi contributi previdenziali e assicurativi dovuti. Tale responsabilità è estesa anche all'effettuazione e al versamento delle ritenute fiscali dovute.

Art. 31 – Condizioni economico-normative da applicare al personale dipendente ed ai soci lavoratori impiegati nell'appalto

1. Avuto riguardo al punto 5 dell'Atto di indirizzo fra la Provincia autonoma di Trento, il Consorzio dei Comuni Trentini e le Parti Sociali del 5 novembre 2010 ed all'allegato 1 del Protocollo di intesa fra la Provincia autonoma di Trento, il Consorzio dei Comuni Trentini e le Parti Sociali del 21 febbraio 2013, trovano applicazione disposizione economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro per i dipendenti settore igiene urbana ed integrativo provinciale, se presente. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative. Tale contratto è stato individuato fra i contratti collettivi nazionali e rispettivi accordi integrativi territoriali stipulati a livello nazionale e applicati in via prevalente sul territorio provinciale.

Le predette condizioni economico-normative riguardano unicamente le seguenti voci, come individuate al punto 1 del citato Protocollo del 21 febbraio 2013:

- a) minimi retributivi CCNL e CCPL;
- b) mensilità aggiuntive CCNL e CCPL;
- c) maggiorazione per lavoro straordinario, festivo notturno e supplementare;
- d) eventuali premi di risultato previsti da CCNL e CCPL;
- e) trattamento economico per malattia, infortunio e maternità;
- f) ROL ed ex festività;
- g) modalità di cambio appalto.

2. L'eventuale differenza retributiva derivante dall'applicazione del CCNL ed eventuale CCPL di riferimento formerà una quota (c.d. "indennità appalto") che sarà riconosciuta per l'intero periodo di svolgimento della prestazione lavorativa nell'appalto di servizi di interesse provinciale. Gli istituti contrattuali quali 13esima, 14esima e TFR matureranno pro-quota in riferimento alla durata delle prestazioni nell'appalto.

3. Ai sensi del punto 2 del citato Protocollo del 21 febbraio 2013, qualora i minimi retributivi dei contratti di riferimento individuati vengano rideterminati successivamente all'aggiudicazione dell'appalto e vengano incrementati, l'indennità di appalto non verrà incrementata. Qualora durante l'appalto l'impresa aggiudicataria, che applica CCNL o CCPL diverso da quello di riferimento, veda incrementare i minimi retributivi per effetto dei rinnovi contrattuali, assorbirà gli incrementi fino a concorrenza della determinazione dell'appalto.

Art. 32 – Imposizione di manodopera in caso di cambio appalto

1. L'appaltatore è tenuto a garantire la continuità dei rapporti di lavoro, in essere al momento del subentro, del personale già impiegato nei servizi oggetto di gara, ferma restando la facoltà di armonizzare successivamente l'organizzazione del lavoro, previo confronto sindacale.

Art. 33 - Sicurezza

1. L'Appaltatore s'impegna a ottemperare verso i propri dipendenti e/o collaboratori a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. In particolare si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m..

3. L'Appaltatore s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato.

4. L'Appaltatore s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e/o collaboratori.

5. L'Appaltatore procurerà che: (i) il personale proprio (ii) il personale di eventuali Subcontraenti; (iii) soggetti terzi che eseguiranno i Servizi previa istruzione circa le norme di sicurezza e sottoscrizione di apposita dichiarazione di manleva in favore del Committente:

(A) rispettino il DVR;

(B) siano provvisti di contrassegno identificativo corredato di fotografia ove necessario;

(C) rispettino le norme antinfortunistiche ed indossino i dispositivi di protezione individuale previsti dalla Legge Applicabile.

6. L'Appaltatore dovrà fornire alla Stazione Appaltante dettagliate informazioni in relazione agli infortuni verificatisi all'interno del Cantiere ed a trasmettere al Committente copia di ogni denuncia di infortunio presentata all'INAIL (o INPS o altro Ente Previdenziale).

7. In caso di inosservanza della Legge Applicabile in materia di sicurezza dalla quale possa derivare pericolo grave ed imminente per la sicurezza dei lavoratori, la Stazione Appaltante avrà facoltà di:

(A) sospendere la prestazione dei Servizi fino all'eliminazione della violazione, addebitando all'Appaltatore gli oneri dei ritardi sui termini di esecuzione eventualmente accumulati per effetto della sospensione; nonché

(B) pretendere l'allontanamento del personale dell'Appaltatore che contravvenga ai propri doveri di sicurezza o che non rispetti la Legge Applicabile.

Art. 34 - Elezione di domicilio dell'appaltatore

1. L'appaltatore deve indicare nel contratto di appalto una sede/recapito sul territorio provinciale, dove eleggerà il proprio domicilio, anche ai sensi dell'art. 47 del codice civile, nel caso in cui tale sede/recapito non corrispondesse alla sede legale.

Art. 35 – Tutela della riservatezza e trattamento dei dati

1. L'Appaltatore ha l'obbligo:

- di mantenere riservati i dati e tutte le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza;

- di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

2. Gli obblighi di cui al precedente comma sussistono, anche relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto.

3. Gli obblighi di cui al comma 1 non concernono i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

4. L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza sopra indicati.

5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la stazione appaltante avrà facoltà di dichiarare risolto per grave inadempimento il contratto, fermo restando che l'appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni, che ne dovessero derivare.

6. L'Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

7. L'Appaltatore si impegna ad imporre l'obbligo di riservatezza a tutte le persone che, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza di informazioni riservate.

Art. 36 - Cauzione definitiva

1. L'appaltatore è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 % (dieci per cento) dell'importo contrattuale secondo le modalità indicate dalla stazione appaltante. L'importo della cauzione definitiva è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali è stata rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000.

2. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto, anche se è prevista l'applicazione di penali; pertanto, resta espressamente inteso che la stazione appaltante ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle medesime penali.

3. La garanzia fideiussoria, di cui al comma 1, è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del'80 % (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, del documento di pagamento di cui all'art. 25, presentato dall'appaltatore, regolarmente vistato dalla stazione appaltante, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 % (venti per cento) dell'iniziale importo garantito, è svincolato dalla stazione appaltante, previa deduzione di eventuali crediti della stessa verso l'appaltatore derivanti dal contratto, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali, solo previo consenso espresso in forma scritta dalla stazione appaltante.

4. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla stazione appaltante.

5. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la stazione appaltante ha facoltà di dichiarare risolto il contratto previa comunicazione all'appaltatore mediante PEC.

6. Nel caso di integrazione del contratto, l'appaltatore deve modificare il valore della cauzione in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.

7. La garanzia fideiussoria di cui al presente articolo deve inoltre essere conforme a quanto indicato nel bando di gara.

Art. 37 - Obblighi assicurativi

1. Sono a carico esclusivo dell'appaltatore tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose della ditta stessa, di terzi o della stazione appaltante.

2. In relazione a quanto sopra, l'appaltatore si impegna a stipulare con compagnie assicuratrici di primaria importanza opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilità civili con massimali adeguati al rischio e si obbliga a trasmettere all'amministrazione, prima dell'inizio del servizio, copia delle polizze suddette, relative al proprio personale operante nell'ambito del contratto.

3. L'Appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni ed ammanchi.

4. L'Appaltatore dovrà stipulare idonea polizza assicurativa R.C.T. a copertura di tutti i Danni causati a terzi da dipendenti, ausiliari, Subcontraenti dell'Appaltatore durante la prestazione dei servizi. Ai fini di tale polizza saranno considerati terzi anche il Committente ed il CSE nonché i rispettivi dipendenti e/o collaboratori e coloro che sono autorizzati ad accedere ai luoghi ove si svolge il servizio. La polizza dovrà operare anche in caso di colpa grave dell'assicurato e dovrà coprire, in particolare:

- 1) Danni a cose di terzi provocati da incendio di cose dell'assicurato ovvero dallo stesse detenute;
- 2) Danni a cose in relazione alle quali si prestano i Servizi;
- 3) Danni alle cose di terzi che l'assicurato abbia in consegna ovvero in custodia a qualsiasi titolo;
- 4) Danni da interruzioni o sospensioni anche parziali dell'attività;
- 5) Danni ad edifici od opere contigue al Cantiere;
- 6) Danni da inquinamento accidentale;

Massimale: unico non inferiore ad Euro 3.000.000 per ciascun sinistro.

5. Ai fini assicurativi della copertura dei rischi la polizza deve prevedere che la richiesta per eventuali danni possa essere effettuata nei cinque anni successivi alla data di fine rapporto contrattuale.

6. Per la copertura assicurativa di tutti i sinistri avvenuti durante il periodo contrattuale, la copertura assicurativa dovrà avere una durata postuma di anni 5 rispetto alla naturale scadenza del contratto.

7. L'Appaltatore dovrà stipulare idonea polizza assicurativa R.C. Dipendenti a copertura di tutti i Danni che il Committente dovesse essere tenuto a risarcire nei confronti di dipendenti, collaboratori, ausiliari e terzi presenti in Cantiere nonché verso i dipendenti e i prestatori di lavoro di Subcontraenti per gli infortuni dagli stessi sofferti nel corso della prestazione dei Servizi anche in conseguenza del comportamento colposo dell'Appaltatore ovvero dei propri dipendenti, collaboratori e ausiliari e dei quali debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile. Ai fini di tale polizza saranno considerati terzi anche il Committente ed ogni altro tecnico dallo stesso nominato, così come i dipendenti e/o i collaboratori e/o coloro che sono autorizzati ad accedere al Cantiere. Massimale: non inferiore ad Euro 3.000.000 per ciascun sinistro e ad Euro 1.500.000 per persona infortunata.

8. L'Appaltatore dovrà stipulare idonea Polizza RC Auto dei mezzi da utilizzare. La polizza deve prevedere la copertura per inquinamento derivante da sostanze trasportate, anche durante le fasi di carico e scarico, con massimale non inferiore ad € 1.000.000

9. A garanzia della corretta gestione della discarica e a copertura di eventuali danni ambientali la Stazione Appaltante dovrà depositare contanti o titoli, fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa con firme autenticate, sia del garantito che del garante, da notaio, per l'importo di euro 5.000.000,00 (cinquemilioni).

10. La validità della polizza dovrà decorrere dalla data di affidamento del servizio fino allo svincolo formalmente comunicato da parte dell'Appaltante, entro 6 mesi dalla avvenuta approvazione della contabilità finale.

11. Copia delle assicurazioni dovrà essere consegnata la Stazione Appaltante prima della stipula del contratto e/o dell'inizio del servizio, nonché essere integrata ad ogni scadenza o variazione nel corso dell'esecuzione del contratto, per essere depositata agli atti della Stazione Appaltante.

12. L'Appaltatore dovrà sottoscrivere le polizze fideiussorie di legge connesse alla titolarità delle Autorizzazioni Integrate Ambientali che saranno volturate ai sensi dell'articolo 3, comma 10 del CSA.

Art. 38 – Penali

1. Penali per ritardo

Nel caso di ritardo rispetto ai termini assegnati in relazione a:

- (1) consegna dei documenti e delle informazioni di cui all'art. 15, comma 4, lettera D), del presente capitolato;
- (2) consegna dei rapporti mensili di cui all'art. 15, comma 4, lettera (J) (rapporti mensili)

l'Appaltatore sarà obbligato al pagamento di una penale giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo per ciascuna violazione.

2. Penali per inadempimento

Nel caso in cui durante l'esecuzione della prestazione la Stazione Appaltante rilevi:

- (1) la violazione di norme e misure di sicurezza;
- (2) il mancato pagamento anche di una sola rata di premio delle polizze che pregiudichi il mantenimento in vigore delle Polizze medesime;
- (3) il mancato pagamento di dipendenti, subcontraenti, professionisti, enti assicurativi e/o previdenziali nei termini stabiliti dalla norma e dal contratto;
- (4) il mancato utilizzo di personale e mezzi qualificati ed autorizzati ove previsto dalle norme in vigore; (ad esempio nel caso in cui venga effettuata una manutenzione da ditte non qualificate);

l'Appaltatore sarà obbligato a corrispondere al committente, a titolo di penale, la somma di Euro 500,00 (cinquecento) per ciascuna violazione accertata.

3. "**Lievi inadempienze**" rispetto agli obblighi contrattuali assunti ovvero agli ordini di servizio impartiti dalla Stazione Appaltante, oltre all'obbligo di ovviare entro i termini stabiliti dal Servizio medesimo, sarà passibile di una penale da un minimo di Euro 100,00 ad un massimo di Euro 1.000,00.

4. "**Gravi inadempienze**", riferite al mancato rispetto degli obblighi contrattuali e/o degli ordini di servizio impartiti. Si applicheranno, oltre alla non corresponsione del corrispettivo relativo alla prestazione non eseguita, le sanzioni di cui alla seguente tabella:

1. Mancata custodia della discarica, mancato controllo degli accessi, assenza del personale indispensabile, ritardo esecutivo degli interventi di pulizia dei luoghi di lavoro, della viabilità, dell'ambiente discarica, della manutenzione del verde, della pulizia delle canalizzazioni delle acque bianche ecc. Sanzione riferita alla condizione di generale ritardo o inadempienza di svolgimento delle incombenze citate. Singole carenze o mancanze saranno gestite come "lievi inadempienze". Penale massima: Euro 6.000
2. Mancato prelievo dei rifiuti dalle stazioni di trasferimento: Euro 2.000
3. Mancato controllo delle camerette e vasche di accumulo del percolato e della torcia di termodistruzione del biogas Euro 1.000 per ogni giorno di mancato controllo;
4. Mancata o tardiva esecuzione di interventi puntualmente ordinati dalla Stazione Appaltante e/o dal Responsabile della sorveglianza e controllo della discarica (decorrenza sanzione dalla data dell'ordine di lavoro) Euro 1.200 per ogni giorno di tardiva esecuzione degli interventi;

Si considera inoltre inadempienza grave la mancata e diversa applicazione delle prestazioni migliorative rese nell'offerta tecnica presentata in gara dall'Appaltatore; in tal caso se rilevata, comporterà l'applicazione di una penale fino ad 1/3 della rata bimestrale del bacino oltre all'obbligo per l'Appaltatore di adempiere/adeguare la prestazione non eseguita o eseguita parzialmente; la ripetuta violazione delle prestazioni migliorative dell'offerta tecnica presentata in gara dall'Appaltatore potrà costituire motivo di risoluzione in danno del contratto d'appalto.

5. L'applicazione delle penali contrattuali non pregiudica il diritto del committente di avvalersi degli ulteriori rimedi previsti dal contratto o dalla norma per il caso di inadempimento dell'appaltatore né limita la responsabilità dell'appaltatore per il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore subito dal committente.

6. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4, superi il 10 % dell'importo contrattuale ovvero in caso di ritardo superiore a 30 (trenta) giorni per ciascuno dei termini concordati con la Stazione Appaltante, lo stesso potrà procedere a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

7. Verificandosi deficienze o irregolarità nell'adempimento degli obblighi contrattuali ed ove l'Appaltatore, regolarmente diffidata, non ottemperi agli ordini di servizio o diffide nei tempi prescritti per l'esecuzione dei singoli servizi, attività e/o interventi appaltati ai sensi del presente Capitolato, la Stazione Appaltante avrà la facoltà di far eseguire d'ufficio e di ordinare ad altra impresa le operazioni necessarie ai fini del regolare andamento dei servizi oggetto del presente capitolato, addebitando alla ditta contraente gli oneri relativi, o mediante proporzionale decurtazione dei corrispettivi allo stesso dovuti, o mediante escussione della cauzione. E' in ogni caso fatta salva la possibilità di applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo.

8. L'applicazione delle sanzioni sarà preceduta da formale contestazione, alla quale l'Appaltatore avrà facoltà di presentare eventuali osservazioni entro 15 giorni dalla data di ricevimento della contestazione stessa.

9. La Stazione Appaltante deciderà nel merito in via definitiva, con eventuale possibilità di graduazione del relativo ammontare, appellabile esclusivamente in sede civile.

10. L'ammontare di tali sanzioni verrà trattenuto direttamente in sede di contabilizzazione e liquidazione dei corrispettivi, al momento della liquidazione della prima rata successiva spettante all'Appaltatore, ovvero separatamente addebitato.

Art. 39 - Risoluzione del contratto

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

2. Ai sensi dell'art. 1453 c.c., nel caso di accertato inadempimento rispetto alle obbligazioni oggetto del contratto di appalto, la Stazione Appaltante provvederà a mettere formalmente in mora tramite raccomandata A/R o PEC l'Appaltatore, fissando contestualmente un termine finale essenziale non inferiore ai 15 (quindici) giorni, entro il quale adempiere compiutamente all'obbligazione.

3. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 2, la Stazione Appaltante procederà a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso; in tal caso all'appaltatore può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per la stazione appaltante.

Art. 40 – Carattere di servizio essenziale dell'appalto

1. I servizi oggetto di contratto sono ad ogni effetto servizi pubblici essenziali ed obbligatori e, pertanto, costituiscono attività di pubblico interesse a norma dell'art. 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e della Legge n. 146/1990.

2. I servizi oggetto di contratto non potranno in nessun caso essere sospesi o abbandonati, salvo causa di forza maggiore, che, comunque, dovrà essere adeguatamente documentata.

3. In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, l'Appaltatore si impegna al rispetto delle norme contenute nella Legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni per l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali. In particolare è a carico dell'Appaltatore dare idonea informazione agli utenti, almeno cinque giorni prima dell'inizio dello sciopero, dei modi, tempi ed entità di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero e delle misure per la riattivazione/recupero del mancato servizio.

Art. 41 – Forza Maggiore

1. L'Appaltatore non sarà considerata inadempiente al Contratto nel caso in cui per causa non imputabile alle Parti, si verifichi un evento (quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, scioperi a carattere nazionale – diversi da scioperi aziendali dell'Appaltatore -, eventi atmosferici eccezionali, contaminazioni chimiche o biologiche, terremoti, colpi di stato, epidemie, esplosioni, guerre, azioni terroristiche, sabotaggi ed altri atti di ostilità, ecc.) che, ai sensi degli artt. 1256, 1258 e 1463 del Codice Civile, renda impossibile il rispetto dei termini di prestazione dei Servizi fissati dalla Stazione Appaltante, a condizione che tale evento costituisca causa determinante del ritardo ("Evento di Forza Maggiore").

2. Non saranno considerati eventi di Forza Maggiore:

(A) la ritardata esecuzione di una prestazione da parte di un Subcontraente;

(B) il verificarsi di condizioni meteorologiche avverse ma considerate normali per i luoghi in cui i Servizi devono essere prestati (es. forti piogge);

(C) ritardi o interruzioni del servizio causati dal fatto di terzi;

(D) l'emanazione, imputabile all'Appaltatore, di provvedimenti di Pubbliche Autorità che impediscano, in via temporanea, la prestazione dei Servizi.

3. L'Appaltatore si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante l'interruzione del servizio a causa del verificarsi di un Evento di Forza Maggiore entro 24 (ventiquattro) ore.

4. In seguito al verificarsi di un Evento di Forza Maggiore, la Stazione Appaltante non avrà titolo ad integrazioni di Corrispettivo ma esclusivamente ad eventuale proroga dei termini di prestazione dei

Servizi per la durata concordata tra le Parti. In ogni caso, la Stazione Appaltante si impegna a fare tutto quanto possibile per recuperare l'eventuale ritardo nell'esecuzione del Contratto causato dall'Evento di Forza Maggiore e limitare le ulteriori conseguenze negative di tale Evento di Forza Maggiore sull'esecuzione del Contratto.

5. Non sono considerati causa di forza maggiore, e di conseguenza saranno sanzionabili ai sensi dell'art. 35 del presente capitolato, gli scioperi del personale direttamente imputabili all'Appaltatore quali, a titolo di esempio, la ritardata o mancata corresponsione delle retribuzioni o il mancato rispetto di quanto disposto dal contratto collettivo nazionale di lavoro, che costituiscono inadempienze gravi.

Art. 42 – Clausole di risoluzione espressa

1. Salva la risoluzione per inadempimento di cui all'art. 39, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c., a tutto rischio dell'Appaltatore, con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi:

- a. frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- b. ingiustificata sospensione del servizio;
- c. subappalto non autorizzato;
- d. cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 29 del presente capitolato;
- e. mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- f. riscontro, durante le "verifiche ispettive" eseguite dalla Stazione Appaltante presso l'appaltatore, di "non conformità" che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del Servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla Stazione Appaltante stessa;
- g. applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'art. 38, comma 6, del presente capitolato;
- h. il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;
- i. ripetuto ed ingiustificato mancato adeguamento alle direttive impartite dalla Stazione Appaltante;
- j. utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati, senza deroga documentata da parte della Stazione Appaltante;
- k. mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di ambiente e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- l. il non aver iniziato l'esecuzione delle attività oggetto del contratto entro 5 giorni dal termine previsto contrattualmente o richiesto dalla stazione appaltante;

2. I casi elencati saranno contestati all'Appaltatore per iscritto o PEC dalla stazione appaltante, previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

3. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti, per i quali la Stazione Appaltante A non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'appaltatore di qualsivoglia natura.

4. Nel caso di risoluzione, la Stazione Appaltante si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall'Appaltatore il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto; in tal caso all'Appaltatore può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per la Stazione Appaltante.

Art. 43 – Recesso

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 44 - Definizione delle controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore, che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.

Art. 45 – Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato del Governo per la provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 46 – Spese contrattuali

1. L'imposta di bollo e di registro del contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'Appaltatore.

2. Qualora l'Appaltatore, salvo casi di forza maggiore, non aderisca all'invito di stipulare il contratto entro il termine comunicato dalla Stazione Appaltante o rifiuti o impedisca la stipulazione stessa, oppure siano rilevate cause ostative alla stipulazione dello stesso contratto d'appalto ai sensi del D.P.R. n. 252/1998 e del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la Stazione Appaltante procederà ad incamerare la cauzione provvisoria a titolo di risarcimento del danno derivante dalla mancata stipulazione del contratto per colpa dell'Appaltatore, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni previste dalle altre leggi vigenti in materia.

Art. 47 – Disposizioni anticorruzione

1. L'Appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti della Provincia Autonoma di Trento che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Provincia nei confronti del medesimo Appaltatore nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

2. L'Appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto si impegna - ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento e degli Enti pubblici strumentali della Provincia, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1217 di data 18 luglio 2014 e richiamato dal vigente Piano di prevenzione della corruzione della Provincia autonoma di Trento - ad osservare e a far osservare ai propri eventuali collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.

3. L'Appaltatore dà atto che l'Amministrazione gli ha trasmesso, ai sensi dell'art. 18 del Codice di comportamento sopra richiamato, copia del Codice stesso per una sua più completa e piena conoscenza. L'Appaltatore, si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri eventuali collaboratori a qualsiasi titolo.

4. La violazione degli obblighi del Codice di comportamento citato ai commi 2 e 3 del presente articolo costituisce causa di risoluzione del presente contratto. L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'Appaltatore, il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Art. 48 – Norma di chiusura

1. L'Appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce ed accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato, comprese le clausole rientranti nell'art. 1341 c.c., senza necessità ulteriore di accettazione esplicita delle medesime.